



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. **22 del 30-07-2020**

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio dalle ore 20:00 nella **Sala riunioni Don Valmassoni, presso il fabbricato ex latteria in via Chiesa n. 65, a La Valle Agordina**, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ordinaria Pubblica, previo invito del Sindaco ZUANEL EZIO con avviso prot. n. 2760 in data 23.07.2020 diramato a tutti i Consiglieri Comunali.

Si dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi è stato pubblicato all'Albo Pretorio.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Scanferla Michela.

Eseguito l'appello fatto dal Segretario Comunale in apertura di seduta, si dà atto che all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti n. 11 e assenti n. 0 componenti del Consiglio come segue:

ZUANEL EZIO	P	DA ROIT KEVIN	P
MEZZACASA STEFANO	P	DAI PRA DONATELLA	P
DE ZAIACOMO RENATO	P	DELL'OLIVO GIULIANO	P
DE ZAIACOMO VALENTINO	P	ROSSON VALERIA	P
SOMMARIVA MASSIMO	P	BERTONI FEDERICO	P
COSTA LINDA	P		

Il Sig. ZUANEL EZIO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono garantite le misure di distanziamento sociale e le misure di sicurezza per il contenimento dell'emergenza Covid-19 (mascherine e liquido igienizzante).



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

Il Sindaco introduce l'argomento e lo illustra brevemente, con il supporto del Segretario Comunale.

Non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, si passa alla votazione.

La votazione è effettuata in forma palese per alzata di mano; l'esito è proclamato dal Sindaco:

favorevoli: UNANIMI

contrari: ---

astenuti: ---

Sull'immediata eseguibilità

favorevoli: UNANIMI

contrari: ---

astenuti: ---



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 22 del 24-07-2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che

- l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
- tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

VISTO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. In



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate, ai sensi del comma 767, nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l'anno 2019;

DATO ATTO che le scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate alla situazione socio-economica determinatasi in questo ultimo periodo, sono volte a mantenere inalterata la pressione fiscale sui contribuenti, consentendo al contempo di reperire le risorse necessarie per l'equilibrio di bilancio;

RITENUTO importante mantenere l'aliquota agevolata per la seguente categoria di immobili al fine sostenere il tessuto sociale del Comune:

- ✓ n. 1 abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), a condizione che siano entrambi residenti nel Comune di La Valle Agordina;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19.03.2020 ad oggetto: "Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, Bilancio di Previsione Finanziario 2020 - 2022 e relativi allegati";

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote e detrazioni del tributo come da tabella seguente:



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

Categoria Immobile	Aliquota da deliberare	NOTE
Abitazione principale (A1, A8, A9) (Detrazione € 200,00 divisa in parti uguali fra i residenti soggetti passivi)	4,5 per mille	Aliquota base 0,50% Aliquota massima 0,60% Possibile riduzione fino ad azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille	Aliquota base 0,10% Aliquota massima 0,10% Possibile riduzione fino ad azzeramento
Fabbricati merce (dal 2022 esenti)	0,00 per mille	Aliquota base 0,10% Aliquota massima 0,25% Possibile riduzione fino ad azzeramento
Terreni agricoli	0,00 per mille	Esenti perché ricadenti in aree montane (art. 15 Legge 27/12/1977 n. 984 – Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993)
Immobili ad uso produttivo in categoria D1 (quota statale 0,76%)	10,6 per mille	
Altri Immobili categoria D (esclusi D1) (quota statale 0,76%)	9,1 per mille	
Aliquota aree fabbricabili	7,6 per mille	
Aliquota per n. 1 abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), a condizione che siano entrambi residenti nel Comune di La Valle Agordina	8,6 per mille	
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	9,1 per mille	Aliquota base 0,86% Aliquota massima 1,06% Possibile riduzione fino ad azzeramento



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, come modificato dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (art. 106 comma 3-bis), le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 16 novembre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, scadenza limite così modificata dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (art. 106 comma 3-bis);

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 779, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.
- il suddetto comma 779 è stato abrogato dall'art.138, comma 1, del D.L. n. 34/2020 che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, così come convertito in legge, ha posticipato al 31 luglio il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali;
- la legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ha aggiunto all'art. 106 il comma 3-bis che ha disposto lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti, dott. Gianni Baraldo, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

2. Di approvare le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, come da tabella seguente:

Categoria Immobile	Aliquota da deliberare	NOTE
Abitazione principale (A1, A8, A9) (Detrazione € 200,00 divisa in parti uguali fra i residenti soggetti passivi)	4,5 per mille	Aliquota base 0,50% Aliquota massima 0,60% Possibile riduzione fino ad azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille	Aliquota base 0,10% Aliquota massima 0,10% Possibile riduzione fino ad azzeramento
Fabbricati merce (dal 2022 esenti)	0,00 per mille	Aliquota base 0,10% Aliquota massima 0,25% Possibile riduzione fino ad azzeramento
Terreni agricoli	0,00 per mille	Esenti perché ricadenti in aree montane (art. 15 Legge 27/12/1977 n. 984 – Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993)
Immobili ad uso produttivo in categoria D1 (quota statale 0,76%)	10,6 per mille	
Altri Immobili categoria D (esclusi D1) (quota statale 0,76%)	9,1 per mille	
Aliquota aree fabbricabili	7,6 per mille	
Aliquota per n. 1 abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), a condizione che siano entrambi residenti nel Comune di La Valle Agordina	8,6 per mille	
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie	9,1 per mille	Aliquota base 0,86% Aliquota massima 1,06%



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

precedenti

Possibile riduzione fino ad
azzeramento

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Associato Tributi dell'Unione Montana Agordina per competenza di applicazione;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

La Valle Agordina, 27-07-2020
Regolarità tecnica: Favorevole
Il Responsabile Finanziario-Amministrativo
F.to dott.ssa Pradegan Mara

PARERE ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

La Valle Agordina, 27-07-2020
Regolarità Contabile: Favorevole
Il Responsabile Finanziario-Amministrativo
F.to dott.ssa Pradegan Mara

COMUNE DI LA VALLE AGORDINA PROVINCIA DI BELLUNO

§§§§§

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

DEL 24.07.2020 Nr. 11

Il giorno 24.07.2020 è pervenuta la richiesta di parere da parte del Comune di La Valle Agordina (BL) sulla PROPOSTA NR. 22 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.07.2020, avente per oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

§§§§§

Il sottoscritto Gianni Dr. Baraldo, revisore unico del Comune di LA VALLE AGORDINA (BL) nominato con delibera del 28.12.2018 nr. 26 con decorrenza 01.02.2019, ai sensi dell'art. 239 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

PREMESSO

che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2) e 1-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di modifica delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020;

VISTI i documenti ricevuti dall'Ufficio Finanziario, in particolare:

- Proposta di delibera consiliare avente ad oggetto "Approvazione Aliquote Anno 2020";

VISTO che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

VISTI i commi da 739 a 783 dell'art. 1, legge 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 19.03.2020 ad oggetto:

"Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, B.E.P. 2020-2022 e relativi allegati;

Considerato che necessita garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote e detrazioni del tributo secondo la tabella inserita nella proposta di deliberazione n. 22 del 24.07.2020;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 241/ 1990;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del responsabile del servizio finanziario amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESPRIME

1. Parere favorevole all'approvazione delle aliquote IMU anno 2020 di cui al prospetto integrato nella proposta di deliberazione nr. 22 al Consiglio Comunale;
2. Che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019;
3. Che copia del presente provvedimento verrà trasmesso al Servizio Associato Tributi dell'Unione Montana Agordina per competenza di applicazione;

La Valle Agordina, li 27 luglio 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Gianni dr. Baraldo



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

COPIA

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to ZUANEL EZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Scanferla Michela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 125 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line il _____ 11-08-2020 per 15 gg. consecutivi.

li, 11-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Scanferla Michela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' / ESEGUIBILITA'

(Art. 134 c. 3 e c. 4 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell' Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _____.
- che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

La Valle Agordina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Scanferla Michela

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

- che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo On-Line per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

La Valle Agordina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Scanferla Michela

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo, comprendente n. _____ pagine.

La Valle Agordina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Scanferla Michela